

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione rilasciata da parte della giunta comunale con deliberazione n. 297 del 7 dicembre 2017, il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 15:20 presso la sede municipale

TRA

Il Comune di Sondrio, rappresentato ai sensi della deliberazione della giunta comunale n. 12 del 27/01/2015 come segue:

- dirigente del settore servizi istituzionali – Presidente (Livio Tirone);

e le organizzazioni sindacali:

- R.S.U. dei dipendenti del Comune di Sondrio nelle persone di:

- Abbiati Elena
- Gemmi Maurizio
- Morano Francesco
- Patti Angelo
- Patalano Katiuscia
- Piatti Paola
- Pozzoni Camilla
- Quattrini Alessandro
- Tarabini Lucia

- C.G.I.L./F.P. nella persona di LAURA RIGAMONTI
- C.I.S.L./FPS nella persona di PAOLO CAPUTO
- UIL/FPL nella persona di FERDINANDO CARNOLI
- C.S.A. nella persona di
- DICCAP nella persona di

si conviene il seguente contratto collettivo decentrato integrativo.

### Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, in seguito chiamato per brevità anche CCDI, dà attuazione per i dipendenti fino alla categoria contrattuale D (ex VII e VIII q.f.) del Comune di Sondrio ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in seguito chiamati per brevità: CCNL 6/7/1995; CCNL 13/5/1996; CCNL 16/7/1996; CCNL 31/03/1999; CCNL 01/04/1999; CCNL 14/09/2000; CCNL 5/10/2001; CCNL 22/01/2004; CCNL 9/5/2006; CCNL 11/04/2008; CCNL 31/07/2009.

2. Il presente CCDI ha validità giuridica per il biennio 2017-2018 ed economica per l'anno 2017. Per la parte normativa si applica il ccdi stipulato il 18 dicembre 2014 con le modifiche apportate dal presente CCDI.

3. Il presente CCDI sarà oggetto di revisione in considerazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per il quale le trattative alla data odierna sono avviate ma non ancora concluse con la stipulazione.

4. Per l'anno 2017 l'importo delle risorse decentrate è indicato nell'allegato "A" al presente CCDI. L'utilizzo delle risorse decentrate è parimenti indicato all'allegato "A".

5. Per l'anno 2017 in via sperimentale, nel caso di partecipazione a progetti eterofinanziati e/o nel caso di servizi in convenzione (riferimento deliberazioni Corte Conti sez. Autonomie n. 20/2017 e 23/2017) che prevedano che gli oneri relativi gravino per intero a carico di enti diversi dal Comune di Sondrio, potranno essere attivati, nei limiti delle risorse trasferite dagli altri enti, progetti per i dipendenti del Comune di Sondrio coinvolti direttamente e proficuamente in modo da riflettere il diverso apporto quali-quantitativo.

## Art. 2

### (Progressione orizzontale nella categoria)

1. L'art. 16 del ccdi 2014 è sostituito, a decorrere dall'1/1/2017, come segue:

- per l'anno 2017 viene destinata all'attribuzione di nuove progressioni orizzontali la somma massima di € 4.166,67 che rapportata su base annua determina una somma massima di € 25.000,00; tali risorse verranno ripartite tra le categorie B (inclusa B3), C e D (inclusa D3) in proporzione al numero dei dipendenti in servizio in ciascuna categoria alla data di decorrenza della progressione; qualora le risorse destinate ad una categoria risultassero eccedenti rispetto alle progressioni teoriche possibili, la quota eccedente, nel rispetto del limite massimo stanziato, andrà proporzionalmente ad incrementare le risorse destinate alle altre categorie;

- l'attribuzione delle progressioni, nel rispetto del limite delle risorse stanziato, avverrà con decorrenza 01/12/2017 e con le modalità di seguito indicate:

1.1 - requisiti per l'accesso alla progressione:

- a) essere dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di decorrenza della progressione;
- b) avere una permanenza della posizione economica in godimento pari o superiore a due anni presso il Comune di Sondrio;
- c) avere riportato un punteggio medio di valutazione nel quadriennio 2013 – 2016, salvo riproporzionamento in caso di periodi lavorativi inferiori, pari o superiore a:
  - 70/100 per personale di categoria contrattuale B e B3;
  - 80/100 per personale di categoria contrattuale C;
  - 90/100 per personale di categoria contrattuale D e D3;

1.2 - formazione della graduatoria:

- a) sulla base dei criteri di cui sopra e delle valutazioni agli atti verranno formate graduatorie distinte per ciascuna categoria contrattuale come sopra individuata;
- b) in caso di parità nelle graduatorie verrà data preferenza al personale secondo i seguenti criteri elencati in ordine di applicazione:
  - a) posizione iniziale di assunzione nella categoria;
  - b) maggiore anzianità di servizio nella posizione economica in godimento;
  - c) maggiore età anagrafica;
- c) l'attribuzione delle progressioni avverrà mediante scorrimento della graduatoria fino a concorrenza delle risorse stanziato;
- d) verranno attribuite solo le progressioni che risulteranno completamente finanziate in base alle risorse disponibili; eventuali residui verranno destinati ad incremento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del 01/04/1999.

2. Le graduatorie verranno approvate con determinazione del dirigente del servizio personale ma su di esse comparirà solo un elenco nominativo in ordine alfabetico dei dipendenti che hanno avuto

accesso alla progressione. Le graduatorie stesse saranno depositate presso l'ufficio personale e visionabili da ciascun dipendente e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del ccdi.

3. Le parti danno atto che per effetto di quanto disposto nel presente articolo, a partire dall'anno 2017 le risorse stabili disponibili per il trattamento accessorio saranno conseguentemente ridotte.

### Art. 3

(Disposizioni in materia di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale)

1. L'art. 15 del ccdi 2014 è sostituito, a decorrere dall'1/1/2017, come segue:

1. Le risorse destinate all'attuazione dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016, dell'art. 2 del d. lgs. n. 468/1994 e dell'art. 59 del d. lgs. n. 446/1997, sono disciplinate dagli specifici regolamenti approvati dalla giunta comunale.

2. L'adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 e le sue modifiche saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.


3. La ripartizione dell'80 per cento del fondo di cui all'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 20 maggio 2017 – data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 76, comma 1, lett. a) del d. lgs. 56/2017 dovrà avvenire in base ad uno specifico regolamento che tenga conto delle seguenti modalità e criteri:

- a) individuazione dei soggetti beneficiari del riparto in modo conforme a quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del citato d. lgs. n. 50/2016;
- b) una percentuale non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara è destinata al finanziamento del fondo risorse finanziarie;
- c) riduzione proporzionale della percentuale di cui sub. b) con riferimento al singolo lavoro, servizio o fornitura per il quale si riscontrano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del d. lgs. 50/2016;
- d) il riparto tra i soggetti di cui alla lettera a) avverrà in modo da distinguere le responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere secondo le previsioni di legge e previo accertamento delle specifiche attività svolte;
- e) liquidazione a consuntivo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento e trasmissione della relativa determinazione alle organizzazioni sindacali.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis, del decreto legge n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017, le spese per remunerare il personale della polizia locale impegnato in servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. La gestione di tali iniziative potrà avvenire, a seconda dei tempi di preavviso e di programmazione delle iniziative, o con la modalità dei progetti fuori dall'orario di lavoro ordinario o con il ricorso al lavoro straordinario. In entrambi i casi le spese saranno interamente a carico dei privati e saranno poste al di fuori degli ordinari fondi.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano nel valorizzare la professionalità dei lavoratori del Comune di Sondrio mediante l'istituto delle progressioni orizzontali. A tal fine, in presenza di risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, si impegnano a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione di ulteriori progressioni orizzontali.



Letto, confermato e sottoscritto:

Per il Comune di Sondrio:  
(Livio Tirone)

Livio Tirone

Per le organizzazioni sindacali:

R.S.U. dei dipendenti del Comune di Sondrio:

Abbiati Elena

Elena Abbiati

Gemmi Maurizio

Maurizio Gemmi

Morano Francesco

Francesco Morano

Patalano Katuscia

\_\_\_\_\_

Patti Angelo

\_\_\_\_\_

Piatti Paola

Paola Piatti

Pozzoni Camilla

Camilla Pozzoni

Quattrini Alessandro

Alessandro Quattrini

Tarabini Lucia

Lucia Tarabini

- C.G.I.L./F.P.:

Luciano Rinaldi

- C.I.S.L./FP:

Paolo Caputo

- UIL/FPL:

Patrizia Cusi

- C.S.A.:

\_\_\_\_\_

- DICCAP

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO "A" AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO****ART. 14 CCNL 01/04/1999 - Fondo per lavoro straordinario**

2016	€ 38.817,00
------	-------------

**ART. 31 CCNL 22/01/2004 - Risorse decentrate ANNO 2017**

<b>Fondo unico per le risorse decentrate</b>	
<b>RISORSE FISSE</b> aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 02/05)	283.800,51
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 c. 1-2 c. 7)	41.438,00
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 c.1,4,5 parte fissa)	18.477,00
Incrementi CCNL 06-09 (art. 8 c.2,5,6,7 parte fissa)	
Risparmi ex art. 2 c. 3 d. lgs. 165/2001	
Ridet. per increm. Stip. (dich.cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09)	21.141,39
Incres. per riduzione stab. straord. (art. 14 c 3 CCNL 98-01)	1.319,00
Incres. Per proc. Dec.to e trasf. funzioni (art. 15 c.1,lett. l) CCNL 98-01	
Incres. dotaz. org. e relativa copertura (art. 15 c. 5 parte fisse CCNL 98-01)	
RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 4 c.2 CCNL 00-01)	40.694,99
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
Incrementi da CCNL****	
decurtazione permanente 2014 (art. 9 c. 2bis l.122/10 s.m.i. – circ. RGS n. 13/2016)	-53.612,54
decurtazione per limite 2016 (art. 23 c. 2 d. lgs. 75/2017)	- 8.780,28
<b>Totale Risorse Fisse</b>	<b>344.478,07</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
entrate conto terzi e/o utenza e/o sponsorizz. (art. 43 l. 449/97) e/o risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997)	155.493,59
incentivi tecnici (art. 113 d. lgs. 50/2016)*	23.000,00
rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 l. 662/96, art. 59 c. 1 p) d. lgs. 446/97**	5.000,00
specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 k) CCNL 98-01)	10.081,65
risp. da straord. accertati a consuntivo (art. 14 c. 1 CCNL 98-01)	3.845,00
liquid. Sentenze favorevoli all'ente (art. 27 CCNL 14,9,00)	
nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 parte variabile CCNL 98-01)	
integrazione 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01)	38.376,20
messi notificatori (art. 54 CCNL 14.9.2000)	500,00
art. 22 c.3-bis d.l. 50/2017 conv. l. 96/2017	
somme non utilizzate fondo anno precedente	
Incrementi da CCNL****	
decurtazione permanente 2014 (art. 9 c. 2bis l.122/10 s.m.i.)***	0,00
decurtazione per limite 2016(art. 23 c. 2 d. lgs. 75/2017)	-7.466,72
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>228.829,72</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>573.307,79</b>

\* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento e suscettibile di modifica in caso di nuove normative nazionali (vedi dichiarazione congiunta);

\*\* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento;

\*\*\* applicata integralmente su risorse fisse ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 15/4/2016;

\*\*\*\* voce al momento in attesa di quantificazione per effetto del nuovo CCNL

ART. 17 CCNL 1/4/1999 - ART. 6 CCNL 5/10/2001 - ART. 36 CCNL 22/1/2004

<b>utilizzo risorse stabili</b>	
progressioni orizzontali già attribuite	222.715,21
progressioni orizzontali decorrenza 01/12/2017	4.166,67
indennità di comparto quote 2003 e 2004	54.580,93
f.do posizioni organizzative (r. posizione)	36.000,00
f.do posizioni organizzative (r. risultato)	9.000,00
ind. personale educativo nido	11.025,00
<b>parziale</b>	<b>337.487,81</b>
<b>utilizzo risorse variabili</b>	
turno	29.500,00
rischio	16.000,00
disagio	4.500,00
reperibilità /maggiorazioni	6.500,00
maneggio valori	6.500,00
ind. messi	500,00
f.do specifiche resp.	41.000,00
f.do specifiche resp. urp/anagrafe	2.000,00
indennità ex VIII qf	3.705,56
spesa per progetti	34.371,65
incentivi tecnici (art. 113 d. lgs. 50/2016)*	23.000,00
Incentivi per attività di accertamento ICI **	5.000,00
Produttività ***	63.242,77
<b>Parziale</b>	<b>235.819,98</b>
<b>Totale fondo uscite</b>	<b>573.307,79</b>

\* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento e suscettibile di modifica in caso di nuove normative nazionali (vedi dichiarazione congiunta);

\*\* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento;

\*\*\* oltre alle eventuali economie sul fondo lavoro straordinario e sugli altri fondi in uscita, secondo le indicazioni del ccdi.

# DICHIARAZIONE CONGIUNTA

VERBALE DEL \_\_\_\_\_

COMUNE (PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANA, REGIONE, ANZI REGIONALE)

DI \_\_\_\_\_

Il giorno X dei mese di X 2017,

le OO.SS. \_\_\_\_\_

si sono incontrate con con \_\_\_\_\_

Alla luce del fatto che:

- con la deliberazione n.7/2017 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie si è espressa in merito al quesito trasmesso dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna su "Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e applicabilità del tetto del salario accessorio previsto; all'art. 9, comma 2bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122". La questione posta riguardava fundamentalmente l'esclusione o meno dal tetto di spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016.
- che la Corte si è espressa nella deliberazione n.//2017 formulando il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)".
- che la stessa Sezione autonomie aveva in passato escluso dal tetto del trattamento accessorio gli "incentivi per la progettazione" previsti dal precedente codice degli appalti
- che con deliberazione n. 58/2017 la Sezione regionale di controllo della Liguria ha chiesto alla Sezione Autonomie un nuovo pronunciamento, evidenziando una serie di criticità anche in relazione alle previsioni del comma 2 art.23 del dlgs 75/2017 che hanno istituito un nuovo tetto al trattamento accessorio prendendo per riferimento proprio i fondi per il salario accessorio previsti per l'anno 2016.
- che la Sezione Autonomie, in data 26 settembre 2017, ha dichiarato inammissibile la richiesta della Sezione autonomie della Liguria confermando il precedente orientamento.

Alla luce di tutto ciò, i presenti esprimo il seguente

## AVVISO COMUNE

Il pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti avrà effetti gravissimi sulla negoziazione decentrata di questo ente e può compromettere l'andamento delle trattative per la negoziazione del fondi per gli anni 2016 e 2017, ma anche per gli anni futuri.


Nel caso specifico integrare il tetto del salario accessorio con la componente derivante dall'art.113 del d.lgs 50/2016 comporterebbe un ricalcolo del tetto al salario accessorio per l'anno 2016 Per far questo si sarebbe costretti a ridurre gli stanziamenti relativi ad altre voci quali (elencare le voci di costituzione del fondo che vengono ridotte). Questo "composizione" del tetto al salario permanerebbe uguale anche nel 2017 e negli anni successivi. In alternativa a questa scelta bisognerebbe fissare il valore degli incentivi a livelli molto bassi vanificando la norma e danneggiandone i destinatari.

Crediamo sia profondamente sbagliato includere nel tetto del salario accessorio risorse che sono destinate dalla legge a contingenti limitati di personale a discapito delle risorse destinate a tutti i dipendenti e che questo, inoltre, avvenga costringendo gli enti a costituire, da un anno all'altro, i fondi con criteri di contingentamento profondamente disomogenei.

Crediamo pertanto indispensabile una modifica o un chiarimento delle norme in modo da tenere gli "incentivi per le funzioni tecniche" di cui all'art. 113, del d.lgs 50/2016 fuori dal tetto per il salario accessorio previsto dal dlgs 75/2017 e da quello previsto dall'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015.

La modifica o il chiarimento potrebbe vedere la sua concretizzazione all'atto della discussione della legge di stabilità 2018

Per queste ragioni vi chiediamo un immediato intervento sul tema.



6

